

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA – PERIODO 01.8.2019 – 31.7.2022.**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMBITO NORMATIVO**

I servizi oggetto dell’affidamento, regolato dal presente capitolato rientrano, tra quelli classificati nell’allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

L’affidamento ha per oggetto la gestione di sezioni di nido d’infanzia e di servizi ausiliari.

La gestione dei suddetti servizi dovrà essere conforme alle finalità e alle modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale di settore vigente in materia nel periodo contrattuale ed in particolare dalla L.R. n. 19/2016 e s.m. e dalla Direttiva regionale n. 1564/2017 oltre che dal Regolamento comunale del servizio.

Non sono ammesse varianti progettuali alla tipologia del servizio da svolgere, sono ammesse le migliorie presentate in sede di gara, che costruiranno un’integrazione al presente capitolato.

Sono ammesse le varianti contrattuali di cui al comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

### **ART. 2 – DESTINATARI**

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i cinque mesi e i tre anni, ammessi ad usufruire del servizio con atto comunale.

### **ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI**

I servizi dovranno essere svolti presso la struttura comunale Nido d’infanzia Pollicino, sita a Pontenure - via Berlinguer n. 1

Il progetto pedagogico del servizio costituisce la base di riferimento, di confronto, di programmazione e di coordinamento per l’elaborazione delle attività educative e gestionali del nido.

Il Referente della Ditta Aggiudicataria e il Responsabile del Settore comunale competente, eventualmente supportati dal Coordinatore pedagogico intercomunale, dovranno definire in dettaglio l’organizzazione delle attività attraverso incontri da realizzarsi prima dell’avvio del nido. Concordano inoltre i materiali didattici e di consumo necessari, che verranno forniti dal Comune prima dell’apertura del nido.

La gestione del servizio, di cui al presente capitolato, si svolgerà sulla base delle direttive generali e del controllo del Responsabile del Settore comunale competente.

Al Comune infatti è riservata la responsabilità della programmazione generale del servizio; l’accoglimento delle domande e la definizione delle graduatorie di ammissione; la formazione delle sezioni; la definizione delle rette a carico dell’utenza; il controllo sulle prestazioni erogate dalla ditta aggiudicataria, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di soddisfazione degli utenti.

Al Coordinamento Pedagogico intercomunale spetta la direzione della programmazione didattica e della formazione, attività che dovranno essere concordate con la Ditta Aggiudicataria all’inizio di ogni anno scolastico mediante proprio Referente pedagogico.

Il nido d’infanzia è aperto n. 10,5 mesi all’anno (settembre – metà luglio), segue le chiusure del calendario scolastico regionale; funziona da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30 ed è organizzato in sezioni, il cui numero e la tipologia dipendono dalla quantità delle domande presentate, dall’età degli utenti e dalla presenza di bambini certificati in base alla L. 104/92.

Prima dell’avvio del servizio il Responsabile del Settore comunale competente comunica alla Ditta il calendario di apertura del nido, il numero delle sezioni composte e l’orario di funzionamento, l’elenco dei bambini ammessi, concordando le date d’inserimento per i nuovi utenti. L’eventuale rinuncia al servizio da parte delle famiglie deve essere formulata al Comune, affinché quest’ultimo

possa procedere allo scorrimento della graduatoria e all'ammissione di un nuovo utente. Non è consentito all'Affidatario rifiutare l'ammissione di un bambino.

La Ditta aggiudicataria si impegna a gestire stabilmente per tutto l'a.e. n. 1 sezione a tempo pieno, n. 1 sezione part time ed i servizi di nido ausiliari oltre al tempo lungo per i soli richiedenti dalle ore 16:00 alle ore 17:30. In caso di necessità il Comune può chiedere all'aggiudicatario anche la gestione temporanea della sezione a tempo pieno che conduce direttamente.

Per lo svolgimento dei servizi sopra indicati è previsto l'impiego delle seguenti figure professionali:

<b>Unità personale impiegato</b>	<b>Ore /gg. per operatore</b>	<b>Giornate per a.e.</b>	<b>Ore per a.s. per ogni figura impiegata</b>
n. 1 educatore	6,5	215 circa	1.398 + 60 monte ore = 1.458
n. 1 educatore	5	215 circa	1.075 + 60 monte ore = 1.135
n. 1 addetta/o all'infanzia	7	210 circa	1.470 + 30 monte ore = 1.500

Il monte ore annuo di n. 60 ore per il personale educativo, aggiuntivo rispetto alle ore frontali con gli utenti, viene utilizzato per lo svolgimento di attività di documentazione, incontri di sezione, colloqui, collettivi di lavoro, feste, uscite, ecc., il cui utilizzo è da concordare in sede di programmazione.

Il monte ore annuo di n. 30 ore dell' addetta/o all'infanzia, viene utilizzato per lo svolgimento di pulizie straordinarie da effettuarsi senza l'utenza, collettivi di lavoro, feste, ecc., il cui utilizzo è da concordare in sede di programmazione.

Nella gestione del servizio la Ditta si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:

- gestire il servizio in conformità al progetto pedagogico comunale ed alle disposizioni del regolamento comunale del servizio;
- fare precedere ogni inserimento da colloqui individuali, genitori – educatori, perché possa essere fornita dalla famiglia una iniziale conoscenza del minore e perché si stabilisca una conoscenza reciproca ed una fattiva collaborazione;
- consentire al genitore una presenza nel nido almeno per la prima settimana di frequenza del bambino, o comunque per il periodo individuato per l'ambientamento;
- garantire il reale coinvolgimento dei genitori anche nell'ambito dell'attività didattica con incontri periodici di sezione, almeno due nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione delle attività educative avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire la loro conoscenza e partecipazione;
- organizzare le routines ( attività, bagno, merenda/pasto, sonno) nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione di legami affettivi con gli educatori;
- promuovere e partecipare alle riunioni di assemblea dei genitori;
- favorire la partecipazione attiva del proprio personale educativo e addetta/o all'infanzia (quando il tema è di interesse) alle riunioni di collettivo per programmare le attività educative/ricreative;
- realizzare un progetto di continuità con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio in accordo con esse;
- garantire la più ampia stabilità educativa ed organizzativa in genere;
- realizzare iniziative di carattere culturale ed educativo concordate con il Comune, in collegamento con la realtà culturale ed educativa locale.

In presenza di bambini portatori di handicap, verrà considerata la possibilità, in relazione al numero e alla gravità dei casi, di ridurre il numero dei bambini per sezione o, in alternativa, di mantenere inalterato il rapporto numerico insegnanti/bambini per sezione, tenuto conto della presenza di personale di appoggio ( rapporto 1/1 ) che verrà assegnato.

L'addetta/o all'infanzia fornisce un supporto alle attività educative delle sezioni e alla somministrazione dei pasti e merende, provvede alla preparazione dei tavoli per i pasti e le merende e alla pulizia ed al riassetto di tutti i locali, effettua il servizio di lavanderia interno.

Il Referente della Ditta Aggiudicataria e il Responsabile del Settore comunale competente, in base all'organizzazione annuale del servizio ed al conseguente utilizzo della struttura, dovranno definire una programmazione ordinaria e straordinaria degli interventi di pulizia.

Le mansioni giornaliere riguardano in particolare: aspirazione e lavaggio (detersione e disinfezione) dei pavimenti di tutti i locali; spolvero e pulizia (detersione e disinfezione) degli arredi con particolare attenzione ai piani di appoggio; pulizia e disinfezione di sanitari e fasciatoi; pulizia e spazzatura area esterna; raccolta dei rifiuti e loro smaltimento; cambio biancheria e rifacimento lettini; lavaggio biancheria in dotazione e stiratura. Le pulizie con cadenza almeno mensile riguardano i vetri esterni ed interni, la rimozione delle ragnatele, lavaggio punti luce, lavaggio giochi esterni, pulizia radiatori.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i detersivi per le pulizie e per la lavanderia ed il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio di pulizia. Tutti i prodotti di pulizia, forniti dalla Ditta, dovranno essere dotati di schede tecniche di sicurezza le cui disposizioni dovranno essere rispettate da parte del personale impiegato.

Il personale deve essere provvisto di tutta la dotazione per lo svolgimento del proprio lavoro (abbigliamento ed eventuali accessori).

I locali, gli arredi, il materiale didattico e di consumo sono forniti dal Comune che mette a disposizione anche l'attrezzatura in suo possesso (PC, telefono, fax, cancelleria, ecc.), per la documentazione e le relazioni con le famiglie. Al Comune competono inoltre le spese per i servizi energetici, la fornitura dell'acqua, la fornitura delle attrezzature della lavanderia, la gestione in toto della mensa del nido.

La ditta aggiudicataria del servizio, nell'ambito dei criteri e modalità precedentemente determinati, garantisce, nei limiti delle disponibilità materiali, la continuità delle prestazioni del personale impiegato.

E' fatto obbligo agli addetti al servizio di segnalare immediatamente al/la Responsabile di Settore comunale quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso, di intrattenere rapporti privati con gli utenti beneficiari del servizio e di divulgare o sfruttare a proprio vantaggio informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza.

#### **ART. 4 - QUALIFICHE PROFESSIONALI, FORMAZIONE, ASSENZE, SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI**

Per la gestione del servizio e per tutta la durata del contratto, la ditta affidataria si impegna ad impiegare n. 2 educatori professionali e n. 1 addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, personale maggiorenne, assunto o associato, avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione in materia, con almeno due anni di esperienza lavorativa.

Il personale dovrà possedere le conoscenze delle norme igieniche, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro del servizio, delle disposizioni contenute nel piano di autocontrollo HACCP comunale ed essere formato sulla normativa antincendio e di primo soccorso.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato con allegata copia della documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. Ogni eventuale modifica deve preventivamente essere comunicata al Comune in forma scritta.

La Ditta inoltre è garante dell'idoneità fisica e sanitaria del personale impiegato, attestata secondo le disposizioni di legge, e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire al proprio personale la formazione e l'aggiornamento interno, inoltre garantisce al personale educativo la partecipazione alla formazione organizzata a livello provinciale o intercomunale per n. 20 ore annue. I costi relativi alla formazione sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Fatte salve le condizioni o le situazioni determinate da forza maggiore opportunamente documentate, la Ditta dovrà assicurare la continuità della presenza dello stesso personale per la durata dell'appalto.

La Ditta è tenuta a provvedere alla sostituzione dei propri dipendenti per ferie, malattia, permessi o altre cause di impedimento al servizio.

In caso di malattia o assenza improvvisa la ditta si impegna a sostituire i propri operatori tempestivamente e a dare comunicazione al Comune entro le ore 8:30 del mattino.

Qualora la Ditta, al fine di garantire gli interventi, ricorra alla sostituzione temporanea dell'operatore titolare è tenuta ad impiegare altri operatori ugualmente qualificati.

La Ditta dovrà inoltre assicurare, nel caso di sostituzione a lungo termine o definitiva del personale titolare, una compresenza tra la persona uscente e la persona entrante di almeno due giorni con costi a carico della stessa. Tale compresenza dovrà assicurare un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, la Ditta si impegna ad informare il Comune con un preavviso almeno pari ai termini previsti dalle leggi vigenti per i servizi pubblici.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

#### **ART. 5 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, OBBLIGHI ASSICURATIVI E SULLA SICUREZZA**

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi assicurativi, retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Amministrazione procede, come da normativa vigente ed in relazione al presente affidamento, a verificare se la Ditta ha provveduto agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale, contributivo e previdenziale.

La Ditta è tenuta alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Al capitolato è allegato lo schema di DUVRI, per l'individuazione dei rischi specifici sul luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia antinfortunistica, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni nonché di attuare tutte le prescrizioni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune, al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione per i servizi contemplati nel presente capitolato e si impegna a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verifichi nella durata contrattuale.

#### **ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di anni tre e decorrerà dal 1.8.2019 al 31.7.2022 salvo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 15.

#### **ART. 7- VALORE DEL CONTRATTO, ONERI PER LA SICUREZZA**

Il valore complessivo del contratto verrà ricavato dal valore unitario dell'offerta moltiplicata per il numero delle ore d'impiego degli addetti previste all'art. 3 e per la durata contrattuale definita all'art. 6.

Per il periodo di affidamento gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza sono stimati nella misura € 345,00 rispetto all'importo contrattuale e non sono soggetti a ribasso.

#### **ART. 8 - CORRISPETTIVO**

Il Comune si impegna a corrispondere all'affidatario, su presentazione mensile di regolare fattura, gli importi dovuti in relazione al numero delle ore effettuate dagli operatori moltiplicato per la tariffa oraria risultante dall'aggiudicazione, che dovrà essere onnicomprensiva di qualsiasi spesa.

L'Amministrazione dopo aver eseguito le verifiche del caso, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate. Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 gg dalla loro presentazione al protocollo comunale. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato in conformità alla normativa vigente in quel momento.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Ditta, il pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione da parte dell'Amministrazione fino alla definizione dell'irregolarità.

Dopo il 1° anno di gestione del servizio (31.7.2020) i prezzi potranno essere soggetti alla revisione, assumendo a riferimento l'indice dei prezzi al consumo *FOI* al netto dei tabacchi, elaborato dall'ISTAT e rilevato a luglio.

La Ditta inoltra all'Amministrazione specifica richiesta allegando la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il 31 agosto di ogni anno per valere dal settembre successivo.

#### **ART. 9 – CONTRATTO, TRACCIABILITA'**

Il contratto con la Ditta appaltatrice, fermo restando le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto, sarà stipulato con scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, diritti di registrazione, ecc. sono a carico dell'affidatario.

La Ditta si impegna a dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m. relativi alla tracciabilità delle transazioni finanziarie.

#### **ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO**

Pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni, è vietato all'appaltatore subappaltare il servizio a terzi, cedere anche parzialmente il contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

#### **ART. 11 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario ha l'onere di individuare, prima dell'avvio del servizio, un recapito organizzativo nel raggio di km. 20 dalla sede comunale, presso il quale attivare un collegamento telefonico, fax e pec in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito:

- presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta individua un Responsabile, di cui dovrà fornire un recapito telefonico di reperibilità per il periodo della concessione e durante l'orario di svolgimento del

servizio, che rappresenta per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione dello stesso.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITA' E DANNI**

Sarà obbligo dell'impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa e la natura rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'Impresa, che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone sollevato il Comune, nonché il personale comunale preposto alla direzione del servizio.

È obbligo dell'appaltatore stipulare, prima dell'avvio del contratto, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento ai servizi in questione, con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi	per sinistro € 6.000.000,00
	per persona € 6.000.000,00
	per danni a cose € 6.000.000,00

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

#### **ART. 13 - PENALITA'**

Qualora durante l'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze il Comune applicherà le seguenti penalità:

- per ogni inadempienza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, verrà applicata una penale di € 300,00 oltre al recupero del valore del danno causato dalla stessa.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIENZE**

È facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. a rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio protratta per oltre due giorni, salvo cause di forza maggiore;
- b) in caso di subappalto del servizio non autorizzato dal Comune;
- c) nel caso in cui l'appaltatore incorra in più di n. 3 penalità di cui al precedente articolo;
- d) nel caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale certificata dagli enti competenti ed a seguito di contestazione scritta da parte del Comune senza che a questa sia seguita la regolarizzazione della posizione nel termine di 15 gg.;
- e) nel caso in cui l'appaltatore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida ad adempiere.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione al concessionario mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione del concessionario stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di procedere a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, delle mancate prestazioni.

#### **ART. 15 - RECESSO UNILATERALE**

Per gravi e giustificati motivi l'appaltatore può richiedere al Comune di recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi. In caso di accoglimento della richiesta il Comune incamererà il deposito cauzionale, salvo rivalsa per ulteriori danni causati.

In questo caso il Comune è tenuto al pagamento alla Ditta delle prestazioni rese fino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare all'atto della stipula del contratto una cauzione a favore del Comune pari al 10% dell'importo dell'appalto assegnato. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione potrà rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione prestata per rimborsi di spese ed eventuali danni non diversamente assicurati. Contro tale decisione la ditta appaltatrice potrà eseguire le procedure previste in caso di controversia.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del presente contratto, che le parti non riuscissero a redimere direttamente, sarà demandata al Foro di Piacenza.

#### **ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY**

La Ditta Appaltatrice, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D. lgs n. 196/2003 e s.m.  
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti soggetti dell'attività educativa.

#### **ART. 19 - NORME GENERALI**

Per qualsiasi condizione non dichiarata espressamente dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile in materia contrattuale.



